



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia del Sud Sardegna

Regolamento per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione per il commercio itinerante esercitate sul Demanio Marittimo del Comune di Villasimius

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 10.05.2017

Art. 1 - Disposizioni generali e campi di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività e del commercio itinerante nell'ambito del demanio marittimo del Comune di Villasimius ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione e dell'art. 28, comma 9 del Dlgs n°114/1998 e della L.R. n°5/2006.

Art. 2 - Istituzione del registro delle attività

1. Sulla base del successivo art. 3, l'Ufficio Demanio del Comune di Villasimius istituisce con cadenza annuale il Registro degli esercenti attività di commercio itinerante nell'ambito del demanio marittimo ex art. 68 del Codice della Navigazione.
2. Nel registro per ogni impresa sono indicati:
 - a. – per impresa individuale: il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
 - per società: denominazione sociale e dati anagrafici del Legale Rappresentante;
 - b. la sede dell'impresa o della società;
 - c. n. di iscrizione alla CCIAA
 - d. indicazione dell'attività da svolgere per cui si chiede l'iscrizione;
 - e. cognome e nome di eventuale procuratore.

Art. 3 - Iscrizione al registro

1. L'iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione (C.d.N.) è subordinata alla partecipazione da parte della impresa/società a manifestazione di interesse propedeutica all'attività di istruttoria di cui all'art. 5, ha validità nella vigenza della stagione balneare così come meglio specificata da Ordinanza Balneare emanata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. A conclusione della procedura indicata verrà rilasciato il permesso per l'esercizio dell'attività nell'ambito del demanio marittimo prescelto così come individuati nel successivo art. 6.
3. Ogni soggetto giuridico potrà richiedere un solo permesso per l'esercizio dell'attività per ambito di spiaggia.
4. Non è ammessa la cessione del titolo ex art. 68 CdN.

Art. 4 - Requisiti richiesti

1. I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:
 - a. il commercio su area demaniale può essere svolto:
 - I. da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative già titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante;
 - II. dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUAAP);
 - III. dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge n°241/1990;

- b. l'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del Dlgs n°59/2010 e art.2 della L.R. n°5/2006;
 - c. non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
 - d. insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Dlgs n°159/2011, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
 - e. essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari.
2. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alla procedura di cui al successivo articolo, il possesso dei requisiti è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Art. 5 - Attività di istruttoria

1. All'esperimento della procedura si procederà all'iscrizione dell'esercente nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e verrà rilasciato all'interessato il **permesso** per l'esercizio dell'attività indicata nel modello di istanza per ciascun ambito del demanio marittimo prescelto.
2. L'esito positivo dell'istruttoria per il rilascio del permesso all'esercizio di attività all'interno di ciascun ambito di spiaggia prescelto è subordinato:
 - a. alla presentazione dell'istanza in bollo, una per ambito di spiaggia;
 - b. al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere;
 - c. all'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria generali pari a € 50,00 da effettuare tramite C/C postale n. 16675092 o attraverso bonifico bancario codice IBAN n°IT31Y0101544061000070035453 Banco di Sardegna, intestato a Comune di Villasimius - Servizio di Tesoreria.
3. Coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 6, devono osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate da questo Ente, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Autorità Marittima competente per territorio nonché le altre norme vigenti in materia.

Art. 6 - Disposizioni sull'esercizio del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo

1. L'esercizio del commercio itinerante è subordinato al rispetto delle prescrizioni generali sull'uso dei litorali impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal P.U.L. del Comune di Villasimius e con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta nell'arenile.
2. In rapporto all'estensione e alla tipologia degli arenili, le spiagge in cui sarà consentito l'esercizio del commercio itinerante, previa iscrizione al Registro ex art. 68 CdN, sono le seguenti:
 - a. Campulongu;
 - b. Porto Giunco;
 - c. Notteri;
 - d. Simius;

- e. Campus;
così come da planimetria allegata.
3. L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso, e nelle seguenti spiagge: del Porto – del Riso, Porto Sa Ruxi e Punta Molentis.
4. L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio itinerante può avvenire secondo le seguenti modalità:
- a. esclusivamente nel rispetto del indicato dall'ordinanza balneare emanata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna;
 - b. esclusivamente a piedi o con l'uso di carretti trasportabili a braccia, di ridotte dimensioni (max Lunghezza 100 x Larghezza 100 x Altezza 150 cm) di ingombro complessivo comprendente anche merce e ombreggi e salvo nulla osta dell'Area Marina Protetta Capo Carbonara;
5. Non è altresì consentito:
- a. l'utilizzo di mezzi galleggianti;
 - b. l'esercizio delle attività nella fascia dei 5 mt dalla linea di battigia;
 - c. l'uso di megafono, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora;
 - d. disturbare i fruitori della spiaggia con grida e schiamazzi, o importunarli con insistenti offerte di merci;
 - e. più di un operatore, riferibile allo stesso permesso, per ambito di spiaggia.
6. **Ciascun operatore dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con numero di iscrizione al registro rilasciato dall'Ufficio Demanio del Comune di Villasimius, che consentirà alle Autorità competenti la verifica immediata del possesso del titolo ad esercitare l'attività sul demanio marittimo.**
7. **L'operatore dovrà necessariamente essere il titolare (se si tratta di ditta individuale), legale rappresentante (qualora si tratti di società) o dipendente della ditta regolarmente iscritta.**
8. La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.
9. L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con l'arenile ed è vietato che la merce sia esposta su banchi collocati a terra.
10. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia.

Art. 7 - Cessazione dell'esercizio dell'attività nelle aree del demanio marittimo

1. L'attività si intende cessata nei seguenti casi:
- a. per volontà dell'interessato a seguito di sua richiesta all'Ufficio competente di revoca del permesso all'esercizio dell'attività nelle aree del demanio marittimo;
 - b. d'ufficio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività;
 - c. al termine della stagione balneare così come indicata dall'Ordinanza Balneare RAS.
2. L'Ufficio Demanio del Comune di Villasimius provvederà a comunicare all'interessato la revoca del permesso e la successiva cancellazione dal Registro.

Art. 8 - Sospensione del permesso all'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, il Responsabile del servizio può disporre ai sensi della L.R. 5/2006 la sospensione dell'attività di vendita itinerante sul demanio per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. il danneggiamento doloso degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo, delle dune e dei manufatti di servizio;
 - b. il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;

Art. 9 - Esenzione

1. Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:
 - a. coloro che intendono svolgere nell'ambito del demanio marittimo attività occasionali, per le quali l'Ufficio Demanio, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà a rilasciare un permesso per un tempo massimo di giorni 20 a stagione;
 - b. i titolari di concessioni demaniali marittime, relativamente alle attività oggetto della concessione;
 - c. i titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato, relativamente alle attività oggetto della convenzione.

Art. 10 - Divieti e sanzioni

1. E' vietato esercitare negli ambiti di spiaggia di cui all'art. 6 senza ottemperare alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di violazioni accertate verrà applicata la sanzione così come da previste dalla normativa di settore.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto compatibile si rimanda alla normativa contenuta nel regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n°4 del 05.03.2009 e s.m.i., e alla L.R n°5/2006.

Allegati:

1. modulo istanza art. 5 (iscrizione al registro di cui all'art. 68 del codice della navigazione)
2. modulo istanza art. 7 (cessazione dell'esercizio dell'attività)
3. planimetria art. 6 (aree demaniali interessate all'esercizio del commercio itinerante)